

## CIRCOLARE INFORMATIVA

Circolare n. 34/2019

02 Agosto 2019

### **CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2019**

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 01 al 20 Agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli Articoli 17 e 20, Comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi I.N.P.S. e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi I.N.A.I.L..

**I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del Modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.**

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti **la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 01 Agosto e il 20 Agosto 2019 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 Agosto 2019.**

Ritenute IRPEF operate nel mese di Luglio.

Versamento debito IVA mese di Luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili).

Versamento del debito IVA secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali).

Versamento contributi previdenziali I.N.P.S. e assistenziali I.N.A.I.L..

Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di Luglio.

Si rammenta che il Decreto Legge 34/2019 ha disposto **la proroga al 30 Settembre 2019 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali** (redditi, IRAP e IVA) che hanno scadenza tra il 30 Giugno ed il 30 Settembre, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

Tale proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex – Articolo 5, 115 e 116, T.U.I.R., aventi i requisiti di cui sopra.



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.



Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

***Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.***